



## **La SCIA nel commercio elettronico**

**20/11/2020**




CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO


# COMMERCIO ELETTRONICO definizione

## COMUNICAZIONE N. 57/1997 della Commissione Europea

“Il **commercio elettronico** consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita”.

## ***Il commercio elettronico nella legge italiana***

- **DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114**  
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
- 
- **art. 4, comma 1, punto 2) la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione”**
  - **Circolare n. 3487/C del 1° giugno del 2000**
  - **Decreto Legislativo n. 70 del 2003 che recepisce la Direttiva 31/2000**




**Direttiva 2000/31/CE nota come  
la “Direttiva sul commercio elettronico”**


## Circolare n. 3487/C

- fornisce indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, nel quadro delineato dal decreto 114/1998
- riconosce che la definizione data nella Comunicazione della Commissione Europea è molto più articolata ma restringe il campo di applicazione all'attività di vendita di beni
- inquadra il commercio elettronico nella più ampia disciplina normativa del commercio, a cui rinvia

pertanto



# FORME DI E-COMMERCE

- business to consumer (B2C): è la forma più diffusa di E-commerce e riguarda la fornitura di beni direttamente all'utente finale; si tratta di un vero e proprio negozio on line; **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
  - business to business (B2B): attività in rete a supporto delle transazioni commerciali tra aziende. **COMMERCIO ALL'INGROSSO**
- 
- **COMMERCIO DI BENI ALIMENTARI E COMMERCIO DI BENI NON ALIMENTARI**

- Circolare n.  
3487/C del 1° giugno del 2000

## *Come aprire un'attività di commercio elettronico*

E-commerce, se ha carattere della continuità, si configura come attività commerciale a tutti gli effetti, pertanto OCCORRE:

- Costituire un'impresa (individuale o società)
- Richiedere la relativa Partita Iva
- Provvedere agli adempimenti assicurativi e fiscali (Inps e Inail)
- Presentare una **SCIA**



COMUNICAZIONE UNICA (ComUnica)

# SCIA COMMERCIO ELETTRONICO

**L. n. 241/1990;  
D.lgs. n.114/1998;  
D.P.R. n. 160/2010;  
D.lgs. 126/2016;  
D.lgs. 222/2016**

- Per avviare la vendita on line al dettaglio (BtoC) occorre presentare una SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività che ha efficacia immediata, al SUAP del Comune (GENERI NON ALIMENTARI SCIA AMMINISTRATIVA ; GENERI ALIMENTARI SCIA AMMINISTRATIVA + SCIA SANITARIA)

*può essere presentata anche contestualmente alla Comunicazione Unica (ComUnica), presso il Registro Imprese della Camera di Commercio che a sua volta la inoltrerà al SUAP*

- Per avviare la vendita on line fra imprese (BtoB), vendita all'ingrosso, occorre inviare la SCIA o direttamente al SUAP del Comune di competenza, o alla Camera di Commercio (generi non alimentari) al SUAP (generi alimentari)

# **Cosa deve contenere la SCIA**

**art. 19, Legge 241/1990**

Le informazioni stabilite dalla legge, tra le quali:

- il possesso dei requisiti morali,
- il possesso dei requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari
- il settore merceologico (GENERI NON ALIMENTARI - GENERI ALIMENTARI)
- un dominio web.



***NOVITA' introdotta  
Dal D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222***

- 1) se l'attività di commercio al dettaglio on line viene esercitata come attività unica o primaria occorre **SEMPRE** presentare la SCIA al SUAP.
- 2) se l'attività di commercio al dettaglio on line viene esercitata come attività secondaria accessoria ad altra tipologia di vendita **NON DEVE ESSERE PRESENTATA** la SCIA. Es. attività primaria: commercio al dettaglio di abbigliamento (negozi); attività secondaria: commercio on line di abbigliamento.

## ***DIVIETI***

- di effettuare operazioni di vendita all'asta
- divieto di invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di sua specifica richiesta
- rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.
- divieto di esercitare il commercio all'ingrosso e al dettaglio contemporaneamente sullo stesso sito, a meno che le due aree del sito siano nettamente separate, con la chiara indicazione della rispettiva destinazione.

## **QUALCHE NUMERO dal Registro Imprese**

Su un totale di **26.217** sedi di impresa (escluse UL) aventi come attività prevalente (ma non esclusiva) **commercio al dettaglio**

- **983** sedi con attività prevalente commercio al dettaglio attraverso internet
- **2.142** sedi con attività secondaria commercio al dettaglio attraverso internet.
- **TOTALE = 3.125** su 26.217 svolgono attività commercio al dettaglio attraverso internet

### **PERCENTUALI**

- **3,74% CON ATTIVITA' PREVALENTE;**
- **8,17% CON ATTIVITA' SECONDARIA;**
- **11,91% TOTALE**

<https://www.to.camcom.it/c>



***Grazie per l'attenzione***